


REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Autorizzazione Idraulica Unica

(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

MODIFICA E INTEGRAZIONE al DSG n. 55 del 7 agosto 2019 e al DSG n. 68 del 12 settembre 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito 1' Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio, sottoscritto l'8 novembre 2018 sulla scorta dell'apprezzamento espresso con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 31 luglio 2018, con il quale viene stabilito, fra l'altro, il formale trasferimento dallo Stato alla Regione dei corsi d'acqua ancora appartenenti al demanio dello Stato;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
- VISTO il Decreto Presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n.4/2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale, tra l'altro, è stata istituita la Autorizzazione Idraulica Unica che dovrà essere oggetto di qualunque istanza che gli utenti vorranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 con il quale sono state meglio chiarite il campo di applicazione della predetta Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa;

CONSIDERATO che con il citato Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 erano stati esonerati dalla richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte dei Dipartimenti Regionali, dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle Città Metropolitane e dei Consorzi di Bonifica, e che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

RITENUTO di dovere estendere la superiore deroga anche agli interventi, della stessa tipologia di quelli sopra riportati, da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e così come chiarita dalla Direttiva di questa Autorità di bacino n. 5750 del 17 settembre 2019;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

## DECRETA

### ART. 1

L'Art. 1 del Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 è sostituito dal seguente:

*“Non sono subordinati al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d’acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte dei Dipartimenti Regionali, dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle Città Metropolitane e dei Consorzi di Bonifica, dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d’acqua in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, e che siano limitati alla sola pulizia dell’alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l’esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti. Parimenti non sono subordinati alla predetta Autorizzazione gli interventi su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere.*

*Per tali interventi dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una preventiva comunicazione da parte del proponente l’intervento accompagnata da una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori che si intende mettere in atto e da una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o da un tecnico incaricato, attestante che l’intervento di che trattasi non prevede l’esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.”*

### ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 11/11/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Greco